



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Amministrativa della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Tecnica della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

E, p. c. Al Sig. Vicesindaco

Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 138937 del 22.02.2016

Oggetto: bilancio di previsione 2016 – differimento del termine di approvazione al
30.04.2016.

Si rende noto che la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, riunitasi il 18 febbraio 2016, ha dato il via libera alla proposta presentata dall'Upi di prorogare i termini concessi agli Enti Locali per l'approvazione del bilancio di previsione 2016.

Dal *report* relativo alla seduta, pubblicata sul sito istituzionale della Conferenza Stato- Città, si apprende che sono stati fissati 2 distinti appuntamenti a seconda della tipologia di Ente.

Per quel che rileva ai fini della presente, anziché entro il 31 marzo 2016, i Comuni dovranno approvare il proprio bilancio preventivo entro il 30 aprile 2016.

Si ricorda che la precedente proroga, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, era stato disposto dal Ministero dell'Interno con Decreto 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015.

Nella stessa sede è stato inoltre discusso il tema dell'aggiornamento del Dup, la cui scadenza prevista per il 29 febbraio 2016 è stata definita "*meramente ordinatoria*". Sempre sul punto, la delegazione dell'Anci ha chiesto "*un alleggerimento e una semplificazione degli adempimenti formali contenuti nel Documento di programmazione, che rischiano di essere replicati in altri allegati obbligatori al bilancio di previsione*".

Sino al 30 aprile p.v., pertanto, sarà in vigore l'esercizio provvisorio, secondo il regime di cui all'art.163 del D. Lgs. n.267/2000, che risulta significativamente modificato ad opera dell'art.74, comma 1, n.12), del D. Lgs. n.118/2011, aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n.126/2014 .



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ed ai fini dell'adozione dei provvedimenti dirigenziali di gestione delle risorse finanziarie, si segnala che il nuovo regime legale prevede che durante l'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento, mentre sono consentiti il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 e la possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ancora, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra ⁽¹⁾ per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato ⁽²⁾, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I Sigg.ri Dirigenti delle Aree in indirizzo vorranno acquisire la presente a titolo di direttiva, divulgata in ossequio dei compiti istituzionali ascritti allo scrivente dal vigente ROUSS.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile

(1) Vale a dire le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

(2) Si tratta di una modifica significativa, posto che nel previgente regime, durante l'esercizio provvisorio agli enti locali era consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.